

TRIBUNALE DI ROMA  
IX Sezione Civile  
**ordinanza**

resa nella causa iscritta al n. OMISSIS R.G. Cont. anno 2014  
tra

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, con l'avv. Giovanni ~~XXXXXXXXXXXX~~

parte ricorrente

Banca

e  
, con l'avv. OMISSIS

parte resistente

Il Giudice,  
a scioglimento della riserva,  
letti gli atti e i documenti di causa,  
rilevato:

che ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ha proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per l'esperimento di un accertamento tecnico finalizzato all'effettuazione di un conteggio diretto a verificare l'ammontare delle somme poste a disposizione della ricorrente dalla Banca con riferimento a due contratti di mutuo, per verificare gli importi ricevuti dalla banca per interessi e altri compensi, per la determinazione di quanto la ricorrente si era impegnata a corrispondere al momento della conclusione del contratto e per la quantificazione degli altri vantaggi economici conseguiti dall'istituto di credito che fossero rilevanti ex art. 644 c.p.;

che l'istante ha prospettato di aver richiesto alla resistente la concessione di un mutuo ("mutuo casa") volto all'acquisto di un immobile e che nell'immediata perfezionamento del predetto contratto era stata chiesta la stipula di una polizza assicurativa con OMISSIS per la quale era stato contratto un secondo mutuo ("mutuo polizza");

che la ricorrente ha rappresentato, nel ricorso, in modo articolato, i diversi motivi secondo cui, a suo avviso, la complessa operazione consistente nella conclusione dei due mutui presenterebbe profili di illegittimità;

che la banca si è costituita, chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso;

che va condivisa la tesi dottrinale che iscrive l'istituto di cui all'art. 696 bis c.p.c. nell'alveo delle *alternative dispute resolutions*, valorizzando la tensione della norma verso la composizione della lite, con l'intervento di un terzo neutrale;

che, già prima della novellazione dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 si era pertanto affermato che l'istituto non ha natura cautelare e che, perseguendo la consulenza tecnica preventiva e la mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, la medesima finalità, introducendo entrambi gli istituti un procedimento finalizzato alla definizione

bonaria della lite, così da apparire tra loro alternativi, poteva escludersi che le norme di cui al cit. d.lgs. n. 28/2010 fossero applicabili ove la parte proponga domanda giudiziale per l'esperimento della consulenza tecnica preventiva di cui al cit. art. 696 bis (in tal senso, ad es. Trib. Varese 21.4.2011, *Giur.Merito*, 2012, 1084);

che, oggi, l'obbligatorietà della mediazione è positivamente esclusa per legge [art. 5, 4° co., lett.c) d.lgs. cit.];

che, dando continuità a un indirizzo interpretativo che si è affermato in questo Tribunale, e segnatamente, in questa sezione, il giudicante ritiene di escludere che in fattispecie quale quella in esame possa darsi corso alla consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis;

che, infatti, compito del consulente tecnico è di percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, essendo rimesso solo al giudice di decidere questioni di diritto e di stabilire la rilevanza giuridica di tali fatti, dichiarando se essi integrino la fattispecie di un diritto soggettivo;

che in tal senso la giurisprudenza è venuta affermando l'inaammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. quando la decisione della causa di merito implica la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica (Trib. Pavia 14.7.2008, *Banca borsa tit. cred.*, 2009, 1, 45; cfr. pure Trib. Milano 23.1.2007, *ibidem*, 1, II, 46, secondo cui: "Il ricorso a norma dell'art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compiersi in concreto ex ante - altre questioni controverse. Solo in tal modo è possibile scongiurare l'instaurazione di procedimenti ante causam volti ad ottenere consulenze tecniche 'esplorative', non precedute - come accadrebbe invece nel giudizio di merito - dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell'indagine peritale ai fini della decisione");

che una definizione più larga del recinto delle condizioni di accesso alla consulenza tecnica preventiva non muterebbe il giudizio finale circa la non esperibilità, nella presente sede, della consulenza tecnica preventiva;

che, infatti, l'art. 696 bis richiede, quantomeno, che l'accertamento sia astrattamente idoneo ad "agevolare la composizione della lite facendo chiarezza su un preciso e delimitato punto di dissenso tra le parti" (Trib. Bologna 9.4.2010, [www.giuraemilia.it](http://www.giuraemilia.it));

che, in questo procedimento, per giustificare l'accertamento tecnico contabile tale punto di dissenso andrebbe individuato nella mera quantificazione della pretesa della ricorrente, indipendentemente dalla controversia delle parti circa l'an debeat





(profilo, quest'ultimo, che involge la risoluzione di questioni prettamente giuridiche, demandate, come tali, al giudice del merito);

che ai fini dell'individuazione di un punto di dissenso sulla quantificazione delle somme che si assumono illegittimamente accordate alla banca (per interessi e utilità eccedenti il tasso soglia) – e cioè per potersi affermare che il calcolo di tali importi, sia inesatto dal punto di vista contabile (l'unico valutabile attraverso la consulenza tecnica) – sarebbe stato necessario: a) che il ricorrente avesse indicato l'ammontare delle somme pretese dalla resistente e rappresentato l'erroneità (avendo riguardo alla tecnica contabile) del relativo conteggio, b) che la banca avesse affermato la correttezza del procedimento di calcolo;

che, di contro, l'istante non ha nemmeno quantificato l'ammontare degli importi che la resistente avrebbe indebitamente preteso per esubero della soglia di legge, né tantomeno formulato censure specifiche sul relativo procedimento di calcolo;

che, per conseguenza, la ~~resistente~~ non ha potuto prendere posizione su questioni, di rilievo tecnico-contabile, afferenti l'oggetto della pretesa che potrebbe essere azionata in un futuro giudizio di merito;

che tutto ciò porta a ritenere insussistente un punto di dissenso delle parti circa il *quantum debeatur* che possa essere devoluto all'indagine del consulente tecnico;

che ritenere il contrario significherebbe ammettere che la consulenza tecnica preventiva possa essere diretta a dare consistenza numerica a semplici e generiche allegazioni suscettibili di esame in sede di giudizio di merito: il che, con tutta evidenza, non può essere;

che, del resto, la giurisprudenza ha correttamente sottolineato come l'accertamento del credito di cui all'art. 696 bis possa essere demandato al C.T.U. soltanto nelle ipotesi in cui esso possa effettuarsi solo con l'ausilio di cognizioni tecniche, senza che lo strumento procedurale possa svolgere una funzione esplorativa e fondata su mere congetture (Trib. Reggio Emilia 17.10.2006, [www.giurtaemilia.it](http://www.giurtaemilia.it));

che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;

che le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto che il procedimento è definito sulla base di un'interpretazione, in punto di diritto (non del tutto consolidata, anche se da ritenersi peraltro largamente prevalente in giurisprudenza), circa i limiti cui è soggetto l'istituto della consulenza tecnica preventiva;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Si comunichi.

Roma, 14.7.2014.

Depositato in Cancelleria  
Roma, il 21 LUG 2014  
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE  
(dott. Massimo Galabella)